



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 40/43 DEL 29.07.2026

Oggetto: **Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a), della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16: alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali. Proroga dei termini per la classificazione delle strutture esistenti. Approvazione preliminare.**

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio introduce la presente disamina ricordando che il termine per la riclassificazione delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a), della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo), alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali, era già stato oggetto di due proroghe, concesse in accoglimento delle richieste delle associazioni di categoria e della presa d'atto, che solo una minima parte degli alberghi avevano provveduto alla riclassificazione.

A seguito di questi due differimenti, il termine originario, che scadeva l'8 giugno 2024 era poi stato fissato al 7 agosto 2026.

Fatta questa doverosa premessa, l'Assessore informa che, nonostante questi interventi, la grande maggioranza degli alberghi non ha effettuato alcuna comunicazione di riclassificazione, condizione necessaria per la prosecuzione dell'attività.

L'ulteriore circostanza che il termine scadrà il prossimo 7 agosto, proprio nel periodo di massimo esercizio degli alberghi, è fattore che contribuisce a rendere eccessivamente gravoso se non impossibile il rispetto di questo termine, la cui inosservanza, come detto, comporta la decadenza del titolo abilitativo.

Ciò causerebbe la chiusura immediata di buona parte delle strutture turistico ricettive alberghiere esattamente nel mese di agosto, in altissima stagione e con effetti pregiudizievoli facilmente intuibili, anche di ordine pubblico, considerato che decine di migliaia di turisti si troverebbero privi di alcun alloggio.

Per questa ragione sono pervenute all'Assessorato numerose richieste da parte delle associazioni di categoria, per mezzo delle quali è stato chiesto un ulteriore differimento, al fine di predisporre e inviare la documentazione per la riclassificazione durante il periodo di bassa stagione o di chiusura della struttura.



È stata, infatti, rappresentata l'impossibilità sostanziale di rispettare la scadenza del 7 agosto prossimo, qualora questa venisse confermata. Sono stati, inoltre, evidenziati i gravi e irreparabili pregiudizi che deriverebbero all'intero comparto turistico da una chiusura d'ufficio di migliaia di alberghi nel mese di agosto. Per tali ragioni, è stato suggerito di fissare il nuovo termine al 31 marzo 2027.

Alla luce di quanto appena illustrato, l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ritiene di poter proporre alla Giunta l'ulteriore proroga del termine decadenziale in argomento.

Il nuovo termine così fissato (31 marzo 2027) appare idoneo a consentire ai gestori delle strutture ricettive alberghiere di predisporre la documentazione per la classificazione, poiché cadrebbe in un periodo di bassa affluenza o addirittura di chiusura dell'albergo.

In questo modo, preverrebbe in radice qualsiasi possibile interferenza con l'attività commerciale della struttura.

Inoltre, questa data permetterebbe alla Struttura amministrativa di attivare percorsi di sensibilizzazione ed informazione nel territorio regionale, volti a illustrare agli operatori del comparto le modalità operative per la riclassificazione.

L'Assessore riferisce, altresì, che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa alla competente Commissione del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della medesima legge regionale n. 16 del 2017.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale del Turismo, Artigianato e Commercio sulla proposta in esame

DELIBERA

di modificare il primo periodo del comma 1 dell'articolo 16 delle Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive alberghiere: alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali, di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a), della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo), come di seguito:

"Entro il 31 marzo 2027, i titolari delle strutture ricettive alberghiere esistenti, come definite all'articolo 2, comma 5, delle presenti direttive, adeguano i propri requisiti funzionali in relazione a



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 40/43
DEL 29.07.2026

quanto previsto nelle allegate tabelle 1 e 2, applicabili per tipologia alberghiera, mediante presentazione di apposita dichiarazione autocertificativa, per il tramite del SUAPE, relativa al possesso dei requisiti funzionali previsti nelle predette tabelle (omissis)".

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16.

Il Direttore Generale

Sergio Loddo

La Presidente

Alessandra Todde